

Rapporto

numero

7869 R

data

5 ottobre 2021

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione economia e lavoro
sulla mozione 14 ottobre 2019 presentata da Raoul Ghisletta per il Gruppo
PS “Il Consiglio di Stato intervenga per far sottoscrivere il CCL nazionale
nei negozi annessi alle stazioni di benzina in Ticino”**

(v. messaggio 26 agosto 2020 n. 7869)

La mozione presentata da Raoul Ghisletta chiede al Consiglio di Stato di attivarsi, utilizzando tutti gli strumenti di pressione esistenti a livello cantonale e federale, affinché il contratto collettivo di lavoro nazionale valido per i negozi annessi alle stazioni di servizio venga applicato anche in Canton Ticino.

1. LE MOTIVAZIONI

Va anzitutto osservato che di per sé, per il tramite della SECO, in data 27 ottobre 2016, il Consiglio federale ha decretato con carattere di obbligatorietà generale, valido pertanto in tutto il territorio svizzero, ivi compreso quindi il Cantone Ticino, il contratto collettivo di lavoro nazionale valido per i negozi annessi alle stazioni di servizio. **Nel nostro Cantone ciò che non ha vincolo di obbligatorietà generale è l'Appendice 2 del CCL, l'articolo concernente i salari minimi obbligatori** (cfr. art. 2 cpv. 1 CCL).

In data 25 novembre 2016 l'associazione di categoria ticinese (ATSS) si è opposta al decreto di obbligatorietà generale dei negozi annessi alle stazioni di servizio del Cantone Ticino dal Contratto collettivo sopra indicato chiedendo l'esclusione dall'obbligatorietà o, in subordine, l'esclusione dal vincolo salariale adducendo alle differenze retributive vigenti tra il Ticino e il resto della Confederazione. Con decisione del 6 dicembre 2017 il Consiglio federale ha deciso di accogliere favorevolmente l'estromissione dall'Appendice 2 del CCL che vincola i minimi salariali per le stazioni di servizio del nostro Cantone. Decisione, quella delle Autorità federali, preoccupante (come definita peraltro anche dal Consiglio di Stato) e che va in contrasto con la volontà delle parti contraenti negoziatrici. I firmatari, ossia l'AGSS (Associazione gestori di negozi delle stazioni di servizio in Svizzera), i sindacati Syna, Unia e la società Svizzera degli impiegati di commercio, hanno infatti ponderato e negoziato i salari minimi con la volontà di renderli vincolanti per l'intero suolo elvetico. A questo proposito è importante segnalare come i membri dell'AGSS hanno votato, in assemblea, favorevolmente al 60% dei presenti (fonte opposizione ATSS).

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato nella sua risposta del 26 agosto 2020, ritiene, «*proprio nel rispetto, da un lato, del principio della specialità, dall'altro, del principio della sicurezza del diritto, che il CCL nazionale debba essere applicato a tutti gli effetti anche ai datori di lavoro e ai lavoratori ticinesi e che dunque i salari minimi dei lavoratori attivi nelle stazioni di servizio nel nostro cantone debbano essere regolamentati dalle parti contraenti al CCL nazionale*».

A tal proposito, il 9 gennaio 2018, il Consiglio di Stato constatata l'esclusione del nostro Cantone dall'applicazione dei salari minimi obbligatori, scrivendo al Consiglio federale ed esternando la propria «*preoccupazione*» per questa decisione.

In questo senso l'Esecutivo ticinese, con lettera del 24 giugno 2020 alle parti contraenti del CCL negozi delle stazioni di servizio, chiede di negoziare nuovi salari minimi per il Canton Ticino e, in seguito, di presentare al Consiglio federale la domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale.

Il Governo ticinese ritiene tuttavia che alla luce dei passi intrapresi **le richieste sono adempite e pertanto la mozione è da ritenersi evasa.**

3. SITUAZIONE ATTUALE

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore l'obbligatorietà generale del CCL per il settore del commercio al dettaglio del Cantone Ticino che prevede retribuzioni minime vincolanti. Tuttavia, i negozi delle stazioni di servizio – in applicazione del principio della specialità secondo cui, in caso di conflitto tra un CCL di categoria e un CCL di mestiere, prevale l'applicazione della convenzione più specifica all'attività svolta dal datore di lavoro – non sottostanno al CCL cantonale per il commercio al dettaglio. Occorre comunque considerare che in Ticino rimane in vigore il Contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante per il personale di vendita al dettaglio con meno di 10 dipendenti (CNL, cfr. BU 6/2020 del 14 febbraio 2020) e inoltre a partire dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge sul salario minimo che avrà effetto con la retribuzione del prossimo mese di dicembre.

4. INTERVENTO PUBBLICO NEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO

Difficilmente si ricorda una simile decisione da parte del Governo federale su un oggetto di diritto privato qual è il Contratto collettivo di lavoro. Le motivazioni dei ricorrenti – secondo cui in Ticino i salari sono di gran lunga più bassi rispetto al resto della Svizzera – non sono e non possono essere una giustificazione. È infatti lo scopo del "*salario minimo*" inserito in un CCL quello di, da una parte, poter garantire un salario dignitoso per il lavoro svolto tenendo in considerazione le diverse realtà e, dall'altra, garantire una concorrenza leale tra le diverse aziende dello stesso settore.

Mal si comprende pertanto la pericolosa decisione presa dalle Autorità federali che inoltre, in ottica futura, rischia di creare un pericoloso e poco giustificato precedente.

5. CONCLUSIONI

La maggioranza della Commissione economia e lavoro condivide solo **parzialmente** la posizione del Consiglio di Stato espressa nell'agosto 2020. Se infatti da una parte condivide che il CCL nazionale vada a tutti gli effetti applicato anche in Canton Ticino, dall'altra non condivide che, con gli sforzi già intrapresi, la mozione sia da ritenersi evasa.

Per questo motivo, sebbene siano apprezzati i passi intrapresi dal Governo ticinese, sia nei confronti del Consiglio federale, sia nei confronti delle parti contraenti del CCL negozi delle stazioni di servizio, per dare una risposta al mercato del lavoro ticinese e per promuovere maggiormente quello che è uno dei capisaldi del mercato del lavoro Svizzero, ovvero la contrattazione collettiva, la maggioranza della Commissione economia e lavoro chiede al Consiglio di Stato di attivarsi concretamente:

- a) nei confronti delle autorità nazionali affinché **la decisione di escludere il nostro Cantone**, il più bisognoso dei ventisei confederati, dall'obbligatorietà generale dell'appendice 2 del CCL negozi annessi alle stazioni di servizio **venga revocata** con il prossimo decreto di obbligatorietà generale (in scadenza al 31.12.2021 "Decreto del Consiglio federale "FF 2018 47 6443");
- b) nei confronti del Consiglio federale affinché differenziazioni e discriminazioni nei confronti del nostro Cantone, regione dove le condizioni di impiego sono sempre più sotto pressione, non debbano più essere accolte;
- c) nei confronti delle associazioni di categoria su piano regionale quale **mediatore e conciliatore** con lo scopo di intravedere soluzioni atte a risolvere la problematica. Ricordiamo infatti che tra gli incarichi dell'Ufficio cantonale di conciliazione (UCC), vi è anche quello di «*favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro tra le unioni professionali interessate*» (art. 356 CO e segg.) (<https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/contrattidi-lavoro/ufficio-cantonale-di-conciliazione>). Si chiede pertanto di attivare tutte le dovute misure, compresa la possibilità di fare ricorso all'ufficio sopra indicato, affinché avvenga la conciliazione.

Per la Commissione economia e lavoro:

Claudio Isabella, relatore

Ay - Balli - Bignasca (con riserva) -

Censi (con riserva) - Dadò - Garbani Nerini -

Minotti (con riserva) - Morisoli (con riserva) -

Noi - Passalia - Sirica - Speciali - Tenconi